

# Ambiente e Costituzione: una (prima) lettura di genere

di Arianna Pitino

**Abstract:** *Environment and Constitution: a (first) reading gender oriented* – Considering the constitutional amendment of articles 9 and 41 of the Italian Constitution, the author reflects on the relationship between environmental sustainability and gender equality by answering to three main questions: Do the environmental sustainability and the social sustainability share any common objectives in the perspective of gender equality? What do environmental sustainability and gender equality have in common within the framework of the Italian Constitution? What is the relationship between women's rights and the protection of the environment, biodiversity, and ecosystems?.

**Keywords:** Environmental sustainability; gender equality; Italian Constitution; women's rights.

## 1. Considerazioni introduttive su sostenibilità ambientale e parità di genere

1135

Il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1<sup>1</sup>, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana. Codificando una disciplina più puntuale in materia di ambiente, questa revisione costituzionale sembra porsi come un punto fermo non più negoziabile nella direzione della sostenibilità ambientale, intesa come priorità cui parametrare d'ora in poi tutte le decisioni (politiche, normative, amministrative) assunte a qualsiasi livello (centrale e territoriale) dai pubblici poteri.

Le nuove disposizioni sull'ambiente offrono l'occasione per formulare alcune prime riflessioni sul rapporto tra due (delle tre)<sup>2</sup> dimensioni in cui è declinato lo *Sviluppo sostenibile* dall'Agenda ONU 2030 (definita nel 2015 dai 193 Stati membri dell'ONU e ora in fase di implementazione): l'ambiente e la parità di genere. La sostenibilità ambientale e la parità tra le donne e gli

---

<sup>1</sup> Nella seconda votazione la legge costituzionale è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento con la maggioranza qualificata dei due terzi, dopo un'approvazione a larga maggioranza anche nella prima lettura che I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *federalismi.it*, 30 giugno 2021, 2, ha definito un «piccolo miracolo istituzionale» realizzato dal Governo Draghi.

<sup>2</sup> La terza dimensione è l'economia, che non è però oggetto specifico di indagine in questo scritto.

uomini a livello sociale sono infatti ricompresi sia tra gli *obiettivi* dell'Agenda ONU 2030, sia tra le dodici *azioni* elaborate più di recente sempre dalle Nazioni Unite nel documento *Our Common Future*<sup>3</sup>. Nell'Agenda ONU 2030 vi sono plurimi *obiettivi* che convergono sulla sostenibilità ambientale<sup>4</sup>, oggetto specifico anche dell'*azione* n. 2 intitolata *Proteggere il nostro pianeta*. L'*obiettivo* n. 5 dell'Agenda 2030 si concentra invece sull'uguaglianza di genere definendola una «base necessaria per un mondo pacifico, prospero e sostenibile», mentre l'*azione* n. 5 richiama l'esigenza di *Mettere al centro le donne e le ragazze*<sup>5</sup>.

Nel presente scritto ci si soffermerà su alcuni aspetti che sembrano mettere le nuove disposizioni costituzionali in materia di ambiente in relazione con la parità di genere, rispondendo alle seguenti tre domande: che cosa hanno in comune gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere? Che cosa hanno in comune la sostenibilità ambientale e la parità di genere rispetto alla Costituzione italiana? Qual è il rapporto tra i diritti delle donne e la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi?

## 2. Che cosa hanno in comune gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere?

Negli Stati occidentali di democrazia liberale la nozione di sostenibilità ambientale ha come oggetto il bilanciamento tra l'interesse dello Stato allo sviluppo economico e la salvaguardia dell'ambiente inteso come «diritto soggettivo fondamentale della persona umana ed interesse della collettività» (così Corte cost., sent. n. 210/1987) a tutela delle generazioni presenti e di quelle future<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Segretario generale dell'ONU, *Our Common Future*, 2021, [www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common\\_Agenda\\_Report\\_English.pdf](http://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf) (ultima consultazione maggio 2022).

<sup>4</sup> Si vedano soprattutto gli obiettivi nn. 7, 9, 12, 13, 14 e 15 riguardanti rispettivamente l'energia pulita e accessibile, l'industria, l'innovazione e le infrastrutture, il consumo e la produzione responsabili, le azioni per il clima, la vita sott'acqua e la vita sulla terra.

<sup>5</sup> Il 22 marzo 2022 il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha illustrato davanti al Consiglio Economico e Sociale i progressi fatti rispetto agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, osservando come gli Stati si siano allontanati da quegli obiettivi a causa di emergenze senza precedenti causate dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento, dalla desertificazione, dalla perdita di biodiversità, dalla pandemia, dai conflitti bellici in atto e dallo sviluppo incontrollato di nuove tecnologie. A ciò, ha osservato, si aggiungono la mancanza nel mondo attuale di solidarietà e di meccanismi idonei a governare l'economia e la finanza. A questo proposito v. I documenti *Our Common Future*, cit. e *World Moving Backwards on Sustainable Development Goals, Secretary-General Tells Economic and Social Council, Deploring 'Fundamental Lack of Solidarity'*, <https://www.un.org/press/en/2022/sgsm21196.doc.htm>, 22 marzo 2022 (ultima consultazione maggio 2022).

<sup>6</sup> Sul rapporto tra ambiente e salute secondo gli artt. 32 e 9 Cost. v. C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, CEDAM, 1976, 1134 ss., M.S. Giannini,

Le Costituzioni che disciplinano la tutela dell'ambiente considerano quindi la qualità della vita all'interno dello Stato non solo in termini economici, ma anche in una prospettiva più ampia di benessere complessivo delle persone, degli altri esseri viventi (animali e vegetali) e dei luoghi in cui essi *convivono*<sup>7</sup>. Ciò presuppone il rispetto e la protezione dell'ambiente come «bene unitario se pur composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale ed umana» (così Corte cost., sent. n. 1029/1988) e la limitazione delle attività antropiche che possono compromettere gli equilibri presenti in natura, quali l'inquinamento e lo sfruttamento incondizionato delle risorse non rinnovabili.

La recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost. codifica dunque al livello più alto delle fonti del diritto italiano i vari elementi che definiscono la nozione di sostenibilità ambientale, quali appunto la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, degli animali e la prevenzione dei possibili danni alla salute e all'ambiente causati dalle attività economiche e produttive. La sostenibilità ambientale “costituzionalizzata” sembra perciò assumere un'importanza di primo piano – pur nel bilanciamento con altri principi e diritti costituzionali - nell'ambito dell'azione di governo statale e degli enti territoriali da ultimo definita nel *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR, sul quale v. *infra*)<sup>8</sup>.

La sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere ha invece come obiettivo la realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra le donne e gli uomini, sia rimuovendo le discriminazioni dirette e indirette di tipo giuridico<sup>9</sup>, sia contrastando sul piano culturale un modello patriarcale ancora radicato nella società italiana che impedisce, *di fatto*, alle donne la piena partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ai

---

«Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim.dir. pubbl.*, 1973, spec. 37 ss., M. Luciani, *Il diritto costituzionale alla salute*, in *Diritto e società*, 1980, spec. 783 ss., F. Modugno, *I “nuovi” diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, spec. 52 ss. e, più di recente, B. Caravita, A. Morrone, *L'ambiente e i suoi confini*, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna il Mulino, 2016, spec. 43.

<sup>7</sup> G. Cordini, *Qualità della vita e sostenibilità ambientale: principi costituzionali e regole*, in *Il Politico*, 3, 2009, 140, parla a questo proposito di «costante ricerca di un compromesso tra crescita economica e salvaguardia delle condizioni ambientali».

<sup>8</sup> Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consultabile all'indirizzo <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>, si compone di sei missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività cultura e turismo; 2) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) Istruzione e ricerca; 5) Inclusione e coesione; 6) Salute.

<sup>9</sup> V. a questo proposito M. D'Amico, *Articolo 3*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G.E. Vigevari, *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 30 e la recente decisione della Corte costituzionale sull'illegittimità delle norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre resa nota tramite il comunicato stampa del 27 aprile 2022, [www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20220427135449.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20220427135449.pdf) (ultima consultazione maggio 2022), che ha rimosso una discriminazione diretta basata sul sesso ancora presente nella legislazione italiana.

sensi dell'art. 3 Cost. (soprattutto per quanto riguarda il lavoro produttivo, il lavoro di cura, la politica, le relazioni familiari e affettive e la violenza di genere)<sup>10</sup>. Gli artt. 117, c. 7 e 51, c. 1 Cost., inseriti nel testo costituzionale all'inizio di questo secolo - rispettivamente nel 2001<sup>11</sup> e nel 2003 - si concentrano appunto sull'esigenza che le Regioni e lo Stato garantiscano le pari opportunità tra le donne e gli uomini tramite azioni positive finalizzate a rimuovere gli ostacoli che impediscono *di fatto* la parità effettiva tra le donne e gli uomini nella società.

Nonostante la sostenibilità ambientale e la parità di genere possano sembrare due obiettivi molto diversi e distanti l'uno dall'altro, essi hanno però un importante aspetto in comune.

La sostenibilità ambientale, nel senso ora fatto proprio dalla Costituzione, presuppone una transizione ecologica ed energetica che non ha soltanto lo scopo di limitare i danni all'ambiente causati dagli attuali sistemi di produzione e di consumo dei beni e dell'energia, ma si propone soprattutto di individuare soluzioni per modificare gli attuali processi di produzione e di consumo dei beni e dell'energia per renderli compatibili con l'ambiente, con gli ecosistemi e con la biodiversità (quali, per esempio, l'economia circolare, la produzione di energia da fonti rinnovabili e un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso dell'ambiente).

La sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere presuppone a sua volta un cambiamento verso un modello sociale che non si limiti a incorporare le donne all'interno di sistemi lavorativi, politici, sociali, economici e relazionali costruiti *da* e *per* gli uomini, ma che ridefinisca il sistema complessivo di tali rapporti per meglio adattarli alle esigenze di entrambi i generi. Se, da una parte, è quindi necessario rimuovere le asimmetrie di potere tra le donne e gli uomini, dall'altra, vanno valorizzate le specificità proprie di ciascun genere<sup>12</sup>. Il risultato atteso è quello di una

<sup>10</sup> In dottrina L. Califano, *Parità dei diritti e discriminazioni di genere*, in *federalismi.it.*, 7, 2021, 41, parla di «diseguaglianze socialmente radicate» e C. Tripodina, *I gradini di pietra della parità di genere*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2021, 90, di «pervasivi e persistenti ostacoli – radicati nel costume, nella tradizione, nella mentalità corrente, nei costrutti di potere – che continuano a limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza delle donne, impedendo loro, sul lato interno, il pieno sviluppo come persone e, sul lato esterno, l'effettiva partecipazione alla costruzione politica, economica, culturale e sociale del Paese». Sull'evoluzione dell'*empowerment femminile* in prospettiva normativa v. A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere': una possibile chiave di lettura dell'evoluzione normativa*, in Scarponi S. (a cura di), *Diritto e genere. Temi e questioni*, Napoli, 2020, spec. 38 ss.

<sup>11</sup> Si veda anche la legge costituzionale n. 2/2001 che ha modificato gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale, disponendo che anche le leggi elettorali regionali debbano promuovere «condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali» al fine di conseguire l'equilibrio di genere nella rappresentanza politica.

<sup>12</sup> M. Cartabia, *Riflessioni in tema di eguaglianza e di non discriminazione*, in AA.VV., *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, Giuffrè, 2011, 417 osserva come la nuova eguaglianza intesa come non discriminazione dovrebbe appunto servire a «correggere le diseguaglianze preservando le specificità». A tale proposito v., già prima, L. Gianformaggio, *Correggere le diseguaglianze, valorizzare le*

società effettivamente *duale*, cioè «segnata dalla presenza dei due generi in tutti gli ambiti di vita, con una divisione dei ruoli perfettamente interscambiabile»<sup>13</sup>, in cui tutte e tutti possano trarre vantaggio da un più alto livello qualitativo della democrazia.

Da quanto detto si evince come la sostenibilità ambientale e la sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere condividano un obiettivo comune, che si sostanzia nella necessità per entrambe di *ridefinire l'universale*: da una parte, il rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente naturale e, dall'altra, il sistema dei rapporti tra le donne e gli uomini all'interno della società<sup>14</sup>.

Il fulcro del cambiamento sembra oggi coincidere con il *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR), all'interno del quale due degli ambiti in cui lo Stato è chiamato a intervenire sono appunto la sostenibilità ambientale e la parità di genere<sup>15</sup>.

La sostenibilità ambientale è oggetto specifico della *missione 2*<sup>16</sup>, intitolata *Rivoluzione verde e transizione ecologica*, che si propone di rallentare il riscaldamento climatico che sta trasformando l'ecosistema con effetti negativi sulla biodiversità (a causa dello scioglimento dei ghiacci, dell'innalzamento e dell'acidificazione degli oceani e della desertificazione) e che, in assenza di interventi, produrrà rilevanti impatti socioeconomici già

---

*differenze: superamento o rafforzamento dell'eguaglianza?*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1996, 53 ss.

<sup>13</sup> Così C. Tripodina, *I gradini di pietra della parità di genere*, cit., 106, secondo la quale è ancora «forte la prevalenza degli uomini nella vita pubblica, lavorativa e politica, e delle donne nella vita privata e familiare. La ridefinizione dei ruoli in Italia è avviata, ma sicuramente non ancora approdata».

<sup>14</sup> A tale proposito v. B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, 2019, spec. 12, la quale, alla luce dell'art. 3, c. 2 Cost., considera insufficiente una prospettiva meramente antidiscriminatoria dell'uguaglianza che tenda a includere le donne negli ambiti da cui sono escluse e ritiene necessario ridefinire lo spazio abitato da uomini e donne. In questo senso si veda anche il documento del Dipartimento per le pari opportunità, *Strategia Nazionale per la Parità di Genere 2021- 2026*, luglio 2021, p. 2, [www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/strategia-Parità\\_genere.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2021/08/strategia-Parità_genere.pdf), secondo cui per realizzare una vera parità di genere è necessario un «cambiamento sociale profondo». Sul rapporto tra genere e ambiente si è espressa di recente (15 marzo 2022) anche Elisabeth Moreno, Ministra francese per le pari opportunità, in un discorso davanti alla Commissione sulla condizione della donna (CSW), nella quale ha evidenziato lo stretto rapporto tra parità di genere e sostenibilità ambientale, v. il discorso completo su <https://www.vie-publique.fr/discours/284577-elisabeth-moreno-15032022-changement-climatique-egalite-de-genre>.

<sup>15</sup> G. Falcon, *Viaggio al centro del PNRR*, in *Le Regioni*, 4, 2021, 716, sottolinea come il cambiamento che il PNRR intende realizzare è sostenuto da «una decisione di investimento in un periodo di tempo determinato, e da risultati da raggiungere in quel periodo attraverso quell'investimento». Lo stesso A. ritiene inoltre che il PNRR abbia avviato un nuovo processo di «unificazione delle istituzioni», diverso sia dalle forme già note di centralizzazione, sia dai tradizionali rapporti tra lo Stato centrale e i Comuni.

<sup>16</sup> Il PNRR parla espressamente di *empowerment* femminile a p. 17.

prima della fine del secolo (v. il PNRR, p. 120). L'obiettivo è la c.d. *neutralità climatica* da realizzarsi, sempre secondo il PNRR, concentrandosi su 4 *Componenti*: 1) agricoltura sostenibile ed economia circolare; 2) energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile; 3) efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; 4) tutela del territorio e della risorsa idrica.

La sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere assume rilievo nella parte in cui il PNRR individua come obiettivi l'*empowerment* femminile, il contrasto alle discriminazioni di genere e le pari opportunità di genere che - insieme alle pari opportunità generazionali e territoriali - vengono assunte come priorità trasversali a tutte e sei le *Missioni*, al fine di colmare i «ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese» che «riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud» (PNRR, p. 36)<sup>17</sup>. Le disegualianze di genere e la mancanza di pari opportunità sono prese in considerazione non solo come «problema individuale» e di tutela dei diritti delle donne, ma anche (e forse soprattutto) come un «ostacolo significativo alla crescita economica»<sup>18</sup>. In particolare, la parità di genere assume rilievo nella *Missione 5* del PNRR sull'inclusione sociale nel cui ambito, tra gli interventi diretti, sono stati previsti il sostegno all'*imprenditoria femminile* e il *sistema nazionale di certificazione della parità di genere* rivolto non solo alle grandi e medie imprese, ma anche a quelle piccole e alle microimprese<sup>19</sup>. Nel PNRR sono previste anche azioni indirette nei settori della *cura* dei bambini (asili nido), dei disabili e degli anziani (rafforzamento dei servizi alla persona e maggiore tutela della non autosufficienza), che potrebbero influire positivamente sulla parità di genere liberando le donne dal lavoro di cura e spingendole a impegnare più tempo nel lavoro produttivo<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Come osserva F. Rescigno, *Per un habeas corpus "di genere"*, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 746, le donne nel PNRR non costituiscono una Missione autonoma, ma sono «una costante di ogni linea del piano di ripresa». In prospettiva comparata, si può osservare come il rapporto tra la parità di genere e la transizione ecologica sia stato messo in rilievo anche in Francia nel documento del Directorate-General on global affairs, culture, education, and international development, *France's international strategy on gender equality (2018-2022)*, p. 18, consultabile all'indirizzo [https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/meae\\_strategie\\_-\\_en\\_cle076525.pdf](https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/meae_strategie_-_en_cle076525.pdf).

<sup>18</sup> A. Simone, *La "capitalizzazione" del genere nel PNRR*, in *Euractiv Italia*, 2021, <https://euractiv.it/section/economia-e-sociale/opinion/la-capitalizzazione-del-genere-nel-pnrr/> (ultima consultazione maggio 2022), osserva come il PNRR assuma una prospettiva di «capitalizzazione del genere» intesa come messa a valore del genere femminile in senso neo-liberista, privilegiando la crescita economica e di mercato rispetto alla tutela dei diritti fondamentali delle donne.

<sup>19</sup> Tale certificazione dovrebbe accompagnare e incentivare «le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente «critiche» (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità)», (PNRR, p. 209).

<sup>20</sup> V. ancora A. Simone, *La "capitalizzazione" del genere nel PNRR*, cit., secondo la quale l'idea di *cura* fatta propria dal PNRR è declinata prevalentemente nella forma degli investimenti infrastrutturali sugli asili nido, anziché essere intesa come uno strumento per ricostruire i legami sociali e una rinnovata giustizia sociale tra i generi e le generazioni.

Il PNRR sembra dunque impostare un'effettiva trasformazione della realtà esistente per renderla compatibile con le esigenze della sostenibilità ambientale e della sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere. Al riguardo, però, sembrano esservi almeno due incognite cui soltanto il tempo potrà dare una risposta.

Per cominciare, ci si domanda se le innovazioni introdotte dal PNRR riusciranno non solo ad essere avviate ma anche a consolidarsi entro la durata del Piano, impedendo così che, una volta terminato, si possa tornare indietro rispetto ai risultati raggiunti. In secondo luogo, sono emersi dubbi circa l'entità dei finanziamenti previsti per le varie azioni che, soprattutto per quanto riguarda la parità di genere<sup>21</sup>, non sembrano essere stati adeguatamente parametrati agli obiettivi ambiziosi che il PNRR si propone di realizzare<sup>22</sup>.

### 3. Che cosa hanno in comune la sostenibilità ambientale e la parità di genere rispetto alla Costituzione italiana?

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha introdotto per la prima volta in Costituzione il principio di pari opportunità tra le donne e gli uomini, prevedendo nell'art. 117, c. 7 che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». Circa un anno e mezzo dopo, la legge cost. 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto un periodo all'art. 51, c. 1, disponendo che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Nel 2022, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha introdotto in Costituzione nuove disposizioni in materia di tutela dell'ambiente, aggiungendo all'art. 9 Cost. un secondo comma in cui si prevede che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». All'art. 41 Cost. è stato inoltre previsto che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'*utilità sociale* o in modo da recare danno, non solo alla *sicurezza*, alla *libertà* e alla *dignità umana* (secondo il testo già prima in vigore), ma anche alla *salute* e all'*ambiente*; è stato inoltre disposto che l'attività economica debba essere indirizzata e coordinata non solo *a fini sociali* ma anche *a fini ambientali*.

---

<sup>21</sup> A questo proposito v. ancora C. Tripodina, *I gradini di pietra della parità di genere*, cit., spec. 132 ss., secondo la quale i finanziamenti non sarebbero adeguati alle «buone parole» del PNRR sulla parità di genere.

<sup>22</sup> È senza dubbio un obiettivo ambizioso quello indicato dal PNRR (p. 39) di voler risalire di cinque punti percentuali la classifica del *Gender Equality Index* dello *European Institute for Gender Equality* entro il 2026. Attualmente l'Italia è al quattordicesimo posto, con un punteggio di 63,5 punti su 100, inferiore di 4,4 punti rispetto alla media dell'Unione europea.

Le sopra citate revisioni costituzionali - l'ultima delle quali è intervenuta a distanza di circa due decenni dalle prime due - sembrano essere innanzitutto accomunate dal fatto di avere delineato un nuovo indirizzo costituzionale nell'ordinamento italiano concernente, da una parte, la sostenibilità sociale nella prospettiva della parità di genere e, dall'altra, la sostenibilità ambientale.

Le nuove disposizioni costituzionali in materia di parità di genere e di ambiente, entrate in vigore rispettivamente nel 2001 e 2003 e nel 2022, sembrano infatti rispondere a varie esigenze emerse nell'ordinamento giuridico italiano nel corso del tempo. Per prima cosa, esse danno conto dell'insufficienza delle disposizioni già presenti in Costituzione ai fini di una tutela effettiva della parità tra le donne e gli uomini (art. 3 e 51, c. 1 Cost.) e dell'ambiente (artt. 9, 32 e 117, c. 2, lett. s Cost.). Secondariamente, esse stabiliscono un punto di non arretramento rispetto alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di parità di genere e di ambiente parametrata su quelle stesse disposizioni costituzionali. Infine, esse rappresentano un nuovo punto di partenza per ridefinire in prospettiva *universale* rispettivamente il sistema dei rapporti di potere tra le donne e gli uomini e quello tra gli esseri viventi e l'ambiente naturale.

Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni costituzionali del 2003 (art. 51, c. 1, *secondo periodo* Cost.) e del 2022 (artt. 9 e 41 Cost.), si osserva come abbiano assunto rilievo non solo le regole stabilite dall'art. 138 Cost. per modificare la Costituzione, ma anche i limiti alla stessa revisione costituzionale. In entrambi i casi, infatti, il Parlamento è intervenuto sulla prima parte della Costituzione considerata *irriedibile*, cioè tale da consentire «quei soli adattamenti alle situazioni storico-concrete che non ne mutino il contenuto essenziale»<sup>23</sup>.

Dal 1948 a oggi, le revisioni costituzionali che hanno riguardato la prima parte della Costituzione sono state infatti poche e caratterizzate da interventi puntuali di tipo derogatorio oppure abrogativo di disposizioni costituzionali vigenti<sup>24</sup>. Le revisioni costituzionali del 2003 e del 2022 hanno

<sup>23</sup> Si vedano A. Pace, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano ed europeo*, in *Nomos*, 1, 2016, [http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/05/Pace\\_Nomos1-2016.pdf](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2016/05/Pace_Nomos1-2016.pdf), secondo cui «l'individuazione del punto di equilibrio tra quanto, delle norme costituzionali originarie, debba comunque essere conservato (le norme assolutamente *irriedibili*) e quanto possa essere invece modificato per far fronte ai mutamenti politici e sociali, compete, in esclusiva, al potere costituente» e S. Gambino, *Sui limiti materiali alla revisione costituzionale della forma repubblicana dello Stato*, <https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Gamb/Gambino-Sull-art-139-Cost.pdf>, 5, il quale osserva come «sancendo come *invio labili* (interpretati come *irriedibili*) i diritti dell'uomo, tale disposizione costituzionale ne renderebbe costituzionalmente illegittima una loro revisione, consentendosi quei soli adattamenti alle situazioni storico-concrete che non ne mutino il contenuto essenziale».

<sup>24</sup> Il riferimento è alla legge cost. 21 giugno 1967, n. 1, in base alla quale l'art. 10 u.c. e l'art. 26 u.c. della Costituzione, che vietano l'estradizione dello straniero e del cittadino per reati politici, non si applicano ai delitti di genocidio e alla legge cost. 2 ottobre 2007,



invece integrato la Costituzione con disposizioni nuove<sup>25</sup>. Inoltre, la revisione costituzionale dell'art. 9 Cost. si distingue da tutte quelle precedenti poiché è intervenuta *per la prima volta* su un articolo che si colloca tra i principi fondamentali della Costituzione<sup>26</sup>.

L'entrata in vigore del principio di pari opportunità tra le donne e gli uomini – in seguito alle modifiche dell'art. 117, c. 7 Cost. e dell'art. 51, c. 1, *secondo periodo* Cost. – ha consentito ai Legislatori statale e regionali di superare i confini del principio di uguaglianza formale e sostanziale tra le donne e gli uomini, inteso come divieto di discriminazioni basate sul sesso e rimozione degli ostacoli all'uguaglianza come dimensione individuale<sup>27</sup>. È stato così possibile intervenire con azioni positive, cioè con misure dirette a rimuovere le asimmetrie di potere promuovendo il genere sottorappresentato (tramite, ad esempio, le quote di genere nelle leggi elettorali e in ambito lavorativo)<sup>28</sup>.

---

n. 1 che ha modificato l'art. 27, c. 4 Cost. abrogando la parte in cui la pena di morte era consentita «nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».

<sup>25</sup> Un altro esempio di revisione costituzionale che ha integrato il testo costituzionale è dato dalla legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1 che, aggiungendo all'art. 48 Cost. un terzo comma, ha introdotto in Costituzione nuove norme in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

<sup>26</sup> Si vedano, durante l'iter legislativo della legge cost. n. 1/2022, le critiche espresse da T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, (23 giugno 2021) <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=45598&dpath=document&dfile=23062021154123.pdf&content=La%2BCostituzione%2Bin%2Bsenso%2Bambientale%2E%2BUna%2Bcritica%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B>, secondo il quale la revisione costituzionale dell'art. 9 avrebbe sfatato un «tabù costituzionale» intervenendo appunto sui principi supremi della Costituzione.

<sup>27</sup> B. Pezzini, *Costruzione del genere e Costituzione*, in B. Pezzini (a cura di), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Bergamo University Press, 2012, 44, sottolinea come l'art. 117, c. 7 Cost. ha considerato per la prima volta la condizione di parità «in relazione alla dimensione sociale di genere».

<sup>28</sup> Com'è noto, la revisione costituzionale del 2003 ha consentito l'introduzione nelle leggi elettorali delle Regioni e, da ultimo, in quella per l'elezione del Parlamento (a partire dal 2017) di correttivi di genere (alternanza di genere all'interno delle liste, quote riferite ai capilista e doppia preferenza di genere) che hanno incrementato la presenza di elette in Parlamento, mentre a livello regionale i risultati sono stati più modesti. A questo proposito, nell'ampia dottrina sui correttivi di genere, v. U. De Siervo, *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 3268, G. Brunelli, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1995, 3272, L. Carlassare, *La parità di accesso alle cariche elettive nella sent. n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. cost.*, 2003, 264 ss. e Id., *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, 81 ss., L. Califano, *L'assenso "coerente" della Consulta alla preferenza di genere*, in *forumcostituzionale.it*, (12 aprile 2010), G. Ferri, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la "preferenza di genere" in Campania*, in *Le Regioni*, 2010, 902 ss., M. Caielli, *La promozione della democrazia paritaria nella legislazione elettorale regionale: un altro "via libera" della Corte costituzionale*, in *Osservatoriosullefonti.it*, 1, 2010, 5 ss., M. Raveraira, *"Preferenza di genere": azione positiva o norma antidiscriminatoria? Brevi note a margine della sent. n. 4/2010 della Corte costituzionale*, in *federalismi.it*, 3, 2010, M. D'Amico, *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in *Rivista AIC*, 3, 2013, 3, A. Pitino, *La rappresentanza di genere nella legge n. 165 del 2017: profili di dubbia legittimità*

In modo analogo, si ritiene che la nuova disciplina dell'ambiente possa favorire quelle azioni necessarie a instaurare un diverso rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente naturale, considerando quest'ultimo un bene indisponibile da tutelare e non un oggetto da sfruttare secondo la logica del mero profitto economico (v. *infra*, par. 4)<sup>29</sup>.

Le revisioni costituzionali dell'art. 51, c. 1, *secondo periodo* Cost. (nel 2003) e degli artt. 9 e 41 Cost. (nel 2022), inoltre, sono state entrambe precedute nel 2001 dalla modifica del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'art. 117 Cost. che ha introdotto per la prima volta in Costituzione il principio di pari opportunità tra le donne e gli uomini (art. 117, c. 7 Cost.)<sup>30</sup>, la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, art. 117, c. 2, lett. s)<sup>31</sup> e la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali [...]» (quale competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, art. 117, c. 3 Cost.).

In entrambi i casi si è quindi avuto un primo riconoscimento della tutela delle pari opportunità e dell'ambiente nella parte della Costituzione che disciplina i rapporti tra lo Stato centrale e le autonomie territoriali. Successivamente, con i tempi diversi del sentire sociale nei confronti della parità di genere e della tutela dell'ambiente, è stata modificata anche la Parte prima del testo costituzionale in cui è racchiusa la disciplina dei diritti fondamentali che rappresentano la struttura portante della nostra forma di Stato.

Sempre riferendosi al Titolo V della Costituzione, si può ancora evidenziare come, già prima della revisione costituzionale del 2022, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema era stata riconosciuta come una materia che può limitare in modo trasversale altre materie di competenza regionale (concorrente o residuale), qualora le leggi delle Regioni possano provocare conseguenze negative sull'ambiente (v. Corte costituzionale, sentt. n. 378 del 2007 e n. 104 del 2008 che hanno distinto la *conservazione* dell'ambiente di esclusiva competenza statale, dalla *fruizione* dell'ambiente di competenza concorrente regionale)<sup>32</sup>.

---

*costituzionale, a prima lettura*, in *Quad. cost.*, 1, 2018, 188.

L'art. 51, c. 1, *secondo periodo*, ha anche consentito di attuare azioni positive particolarmente incisive in materia di lavoro che hanno favorito, ad esempio, l'ingresso delle donne nei CDA delle società quotate nei mercati regolamentati e nelle società a controllo pubblico (v. la c.d. legge Golfo-Mosca estesa per altri 6 mandati/18 anni dalla legge di bilancio 2020).

<sup>29</sup> I.A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, cit., p. 3 osserva come le nuove disposizioni in materia di ambiente vadano a colmare un «deficit clamoroso per una moderna società liberaldemocratica».

<sup>30</sup> L'art. 117, c. 7 Cost. dispone che «le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

<sup>31</sup> L'art. 117, c. 2, lett. s Cost. prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e l'art. 117, c. 3 Cost. la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali».

<sup>32</sup> P. Maddalena, *L'interpretazione dell'art.117 e dell'art.118 della Costituzione secondo la*

Anche la tutela delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, in quanto aspetto essenziale del pieno sviluppo della persona umana ai sensi dell'art. 3, c. 2 Cost., rileva in modo trasversale in tutti i contesti di vita delle persone, sia privati (ad es. la famiglia e le relazioni affettive), sia pubblici (ad es. il lavoro e la politica), al fine di rimuovere tutte le asimmetrie di potere tra le donne e gli uomini, secondo la prospettiva fatta propria dal PNRR (v. *supra*, par. 2).

Da ultimo, va fatto almeno un cenno al profilo della *solidarietà intergenerazionale* introdotta per la prima volta in Costituzione dal revisionato art. 9 Cost., secondo cui l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi vanno tutelati «anche nell'interesse delle future generazioni».

Il riferimento alle future generazioni sembra potenzialmente in grado di assumere il valore di principio generale svincolato dagli oggetti specifici dell'art. 9 Cost., facendo innanzitutto sistema con il dovere generale di solidarietà, soprattutto economica e sociale, previsto dall'art. 2 Cost. I poteri pubblici sarebbero così chiamati a valutare, in generale, gli effetti di ogni loro intervento non solo nell'immediato e prossimo futuro, ma anche in una prospettiva di più lungo periodo che tenga conto sia delle generazioni presenti proiettate nel futuro, sia di quelle che ancora devono venire ad esistenza<sup>33</sup>.

Il principio di solidarietà intergenerazionale sembra inoltre valorizzare altre disposizioni costituzionali che purtroppo sembrano non aver ricevuto un'attuazione idonea a livello legislativo e di politiche pubbliche nel nostro Paese<sup>34</sup>. Ci si riferisce, in particolare, agli articoli della Costituzione che tutelano il lavoro femminile e dei minori (art. 37 Cost.), la famiglia, la maternità, l'infanzia e la gioventù (artt. 37 e 31 Cost.)<sup>35</sup>.

Per prima cosa, infatti, le generazioni future devono essere messe in condizione di *esistere*: in senso figurato, garantendo a tutti e a tutte l'effettiva possibilità di sviluppare pienamente la propria personalità in ogni ambito dell'esistenza umana; in senso materiale, creando le condizioni affinché le

---

*recente giurisprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell'ambiente, in federalismi.it, 9, 2010, 3, osserva come la tutela dell'ambiente sia stata definita in un primo momento dalla Corte costituzionale una materia-valore, una materia-fine, una materia-trasversale o addirittura semplicemente un compito dello Stato (v. spec. le sentenze ivi citate nn. 407 del 2002, n. 307 del 2003, n. 108, n. 135 e n. 232 del 2005, n. 103, n. 182, n. 246 e n. 398 del 2006). Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale è invece giunta a riconoscere l'ambiente come una materia vera e propria di esclusiva competenza statale a partire dalle sentt. nn. 378 del 2007, 104 del 2008 e 225 del 2009.*

<sup>33</sup> Come osservato da F. Gallarati, ... in questa *Rivista*, 2, 2022, p. ?

<sup>34</sup> V. a questo proposito i dati Eurostat su <https://www.openpolis.it/le-agevolazioni-per-le-famiglie-in-unione-europea/> da cui risulta che l'Italia nel 2018 ha investito in spesa sociale pro-capite euro 336,52, a fronte di una media europea di euro 672,17; la spesa per prestazioni familiari rispetto al PIL dell'Italia è pari all'1,1%, collocando il nostro Paese al terz'ultimo posto tra gli Stati europei la cui media è invece del 2,2%.

<sup>35</sup> In modo particolare l'art. 31 Cost. dispone che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi [...]. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

nuove generazioni possano *venire al mondo*. Il nostro Paese, nel 2019, ha raggiunto il tasso di natalità più basso dall'Unità d'Italia (con un numero medio di figli per donna pari a 1,29); le donne italiane, avendo in media il primo figlio a 31 anni, sono le mamme più anziane d'Europa; l'Italia, dopo il Giappone, è lo Stato più vecchio del mondo. Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non sono le donne *casalinghe* quelle più propense ad avere figli, ma bensì le donne più istruite e con posizioni lavorative meglio retribuite: risulta quindi statisticamente provata la «*relazione positiva tra occupazione e fecondità*»<sup>36</sup>.

Si evidenzia così un rapporto diretto e circolare tra il lavoro produttivo delle donne, il lavoro riproduttivo e, più in generale, la funzione sociale della maternità. Le politiche pubbliche a sostegno del lavoro femminile diventano dunque un fattore contestuale e imprescindibile per le donne e per l'intera società. Tra queste, sembrano oggi di importanza primaria quelle dirette a rafforzare la condivisione del lavoro di cura tra i genitori e tra questi e il sistema pubblico di educazione e di istruzione (non solo asili nido, ma anche più servizi pubblici destinati a tutte le fasce di età dei bambini/e e dei ragazzi/e).

In ambito lavorativo sembrano invece da considerare con attenzione soprattutto le modalità innovative di organizzazione del lavoro nella forma del c.d. lavoro agile o *smart working*<sup>37</sup>. Quest'ultimo, infatti, sfruttando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e da *internet*, consente ai lavoratori e alle lavoratrici di svolgere le proprie attività senza una sede fissa, con modalità e orari flessibili, secondo logiche di risultato e non di presenza fisica sul luogo di lavoro. Può dunque consentire a donne e uomini di conciliare meglio il tempo dedicato al lavoro, alla cura familiare e al tempo libero, contribuendo allo stesso tempo a ridurre le emissioni dannose per l'ambiente prodotte dagli spostamenti per raggiungere le sedi di lavoro.

Un incontro sinergico – sembra di poter affermare – tra la parità di genere, la tutela dell'ambiente e gli interessi delle generazioni future.

<sup>36</sup> Secondo il documento del Dipartimento delle pari opportunità, *Donne per un nuovo rinascimento*, 2020, [www.uil.it/documents/Piano%20Strategico%20Task%20Force Bonetti maggio%202020.pdf](http://www.uil.it/documents/Piano%20Strategico%20Task%20Force%20Bonetti%20maggio%202020.pdf), 7, in Italia il tasso di occupazione delle madri è inferiore a quello delle donne non madri della stessa coorte di età. Inoltre, il divario tra il tasso di occupazione di madri e padri supera il 28% ed è il più alto in Europa (con la sola eccezione di Malta). Secondo l'Istat una donna su tre lascia il lavoro alla nascita del primo figlio e l'uscita dal mercato del lavoro è quasi sempre definitiva.

<sup>37</sup> V. ancora Id., *Donne per un nuovo rinascimento*, cit., 6, in cui si sottolinea che «nel 2018, il 32,4% delle donne italiane occupate (15-64 anni, Istat) lavorava *part-time* contro solo l'8% degli uomini. L'Istat stima che il 60% del *part-time* sia involontario». Lo *smart-working* potrebbe contribuire a ridurre il *part-time* femminile, offrendo a donne e uomini migliori opportunità di conciliazione e più tempo per la cura dei figli e per il tempo libero.

#### 4. Qual è il rapporto tra i diritti delle donne e la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi?

Nella prospettiva del diritto costituzionale italiano, l'attivismo delle donne per la tutela dell'ambiente può essere ricondotto ai temi della democrazia partecipativa (art. 3, c. 2 Cost.) e della sussidiarietà orizzontale (art. 118, c. 4 Cost.). Com'è stato osservato, infatti, «in un certo senso, *proprio i senza-diritto*, gli strati di popolazione più deboli, i marginali, sono coloro a cui è destinata più che a tutti gli altri l'apertura partecipativa, al fine di consentire che possano esprimere i loro bisogni e le loro volontà»<sup>38</sup>. Il principio di sussidiarietà orizzontale tende inoltre a valorizzare l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e chiama la società civile a contribuire allo svolgimento di attività di interesse generale collaborando con lo Stato, le Regioni e gli enti locali<sup>39</sup>.

Le associazioni ambientaliste sembrano essere portatrici di istanze di tutela dell'ambiente provenienti dal basso sia in chiave partecipativa<sup>40</sup>, sia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale, rispetto alle quali l'ambiente è visto come un interesse diffuso e un «vero e proprio bene “comune” a fruizione collettiva non suscettibile di appropriazione individuale o di utilizzo esclusivo secondo logiche meramente proprietarie»<sup>41</sup>.

A livello mondiale si assiste invece alla diffusione sempre più ampia dei c.d. *Environmental Justice Movements*<sup>42</sup> caratterizzati, anche in Italia, da una significativa presenza di donne. Nel nostro Paese l'esclusione delle donne dalla vita pubblica e dall'educazione universitaria nelle aree scientifiche (tra

<sup>38</sup> U. Allegretti, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa: alcuni orientamenti*, in *Democrazia e diritto*, 3, 2006, 157. Più di recente, in una prospettiva europea di tutela dell'ambiente, v. S. Pitto, *A chi interessa l'ambiente? La “globalità” dei diritti di partecipazione e l'accesso alla giustizia*, in *DPCE online*, 4, 2021, 4423 ss.

<sup>39</sup> Sul principio di sussidiarietà orizzontale nella prospettiva della valorizzazione dei beni culturali, con considerazioni che possono essere estese alla valorizzazione dei beni ambientali, v. F. Morollo, *Valorizzazione del patrimonio culturale: sussidiarietà orizzontale e prospettive di “democrazia diretta” per lo sviluppo dei territori*, in *DPCE online*, 2, 2019, spec. 1136 e ss.

<sup>40</sup> Sempre secondo U. Allegretti, *Basi giuridiche della democrazia partecipativa: alcuni orientamenti*, cit., 157, le associazioni sono «un veicolo potente per la crescita di consapevolezza e la capacità di mobilitazione dei cittadini».

<sup>41</sup> C. Caruso, *Le forme di partecipazione*, in B. Caravita, L. Casseti, A. Morrone (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, cit., spec. 298 e 306. La legge n. 349/1986 ha riconosciuto in modo formale l'associazionismo ambientale (in presenza di determinati requisiti) con decreto del Ministero dell'Ambiente. Nell'ordinamento italiano la legittimazione ad agire in sede giurisdizionale non sembra però limitata alle associazioni ministerialmente riconosciute, ma è consentita anche a quelle non riconosciute a condizione che: perseguano finalità ambientali, indicate nello statuto dell'ente; abbiano un assetto organizzativo stabile; mostrino un legame con la porzione di territorio che vogliono tutelare.

<sup>42</sup> Per una prospettiva di tipo mondiale sugli *environmental justice movements* uno strumento utile è il *EJAtlas – Global Atlas of Environmental Justice*, <https://ejatlas.org> (ultima consultazione maggio 2022) che documenta attualmente 3665 casi di pericolo ambientale. Per una mappatura dei conflitti ambientali in Italia v. anche l'*Atlante italiano dei conflitti ambientali*, [www.cdca.it/atlante-italiano-dei-conflitti/](http://www.cdca.it/atlante-italiano-dei-conflitti/) (ultima consultazione maggio 2022).

cui, soprattutto, le scienze naturali) ha determinato per lungo tempo anche la loro assenza dai movimenti ecologisti<sup>43</sup>. Più di recente, in alcune regioni italiane si sono invece costituiti movimenti ecologisti femminili collegati ad eventi che hanno messo a rischio la salute pubblica<sup>44</sup>.

Uno dei primi movimenti contro l'inquinamento e la tutela della salute è stato documentato in Trentino (1928-1938), nella Val Lagarina, contro la Società Italiana dell'Alluminio (SIDA) in seguito alla comparsa di macchie sui gelsi e sulle foglie di vite, la morte dei bachi da seta e degli animali nelle fattorie poste nelle immediate vicinanze, la nascita di bovini deformi e la comparsa di ematomi sugli arti dei bambini. Ciò portò, nel 1933, a una mobilitazione di donne terminata con l'arresto delle manifestanti<sup>45</sup>.

Nell'Italia repubblicana, il 10 luglio 1976, si verificò il disastro ambientale di Seveso (un paese a circa 30 km da Milano)<sup>46</sup>. Una nube tossica di diossina uscita dall'impianto chimico ICMESA, provocò nell'area circostante il decesso di molti animali, malattie dell'epidermide (soprattutto nei bambini) e aborti spontanei. Il dibattito pubblico si concentrò immediatamente sulla possibilità di consentire l'interruzione volontaria di gravidanza alle donne residenti nella zona, per prevenire il rischio di malformazioni dei nascituri (com'è noto, la legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza sarebbe stata approvata circa un anno dopo)<sup>47</sup>.

Nel 1977, *Effè*, una delle prime riviste femministe italiane, introduceva in Italia il tema del c.d. *ecofemminismo*<sup>48</sup>, pubblicando un articolo che metteva in relazione i movimenti di emancipazione femminile con i movimenti ecologisti<sup>49</sup>. Le autrici sottolineavano come le donne, pur essendo le principali consumatrici di energia in ambito domestico, erano state escluse

<sup>43</sup> Secondo i dati AlmaLaurea, 2021 [www.almaLaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/news/focus\\_indagine\\_gender\\_gap\\_2021.pdf](http://www.almaLaurea.it/sites/almalaurea.it/files/docs/news/focus_indagine_gender_gap_2021.pdf) (ultima consultazione maggio 2022), 6., ancora oggi la presenza femminile (40,2%) nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) è inferiore a quella maschile (59,8%). Il PNRR (p. 19) individua come azione a tutela della parità di genere il rafforzamento della presenza femminile nella formazione professionale terziaria e nell'istruzione STEM.

<sup>44</sup> R. Ledda, *Women's presence in contemporary Italy's environmental movements, with a case study on the Mamme No Inceneritore committee*, in *Genre & Histoire*, 22, 2018, par. 10. Ciò si è verificato ad esempio in Campania (nella c.d. *terra dei fuochi*, dove si intrecciano eco-mafia, corruzione e ruolo delle Istituzioni) e in Toscana con il movimento *Mamme no inceneritore* che nel 2015 a Firenze ha visto l'opposizione tra il centro città e le periferie.

<sup>45</sup> Id., *Women's presence in contemporary Italy's environmental movements, with a case study on the Mamme No Inceneritore committee*, par. 9.

<sup>46</sup> M. Luciani, *Il diritto costituzionale alla salute*, cit., 783, parla della «tragedia di Seveso» come un caso «clamoroso» di danno ambientale determinato dall'inquinamento, che ha prodotto un «pregiudizio immediato e consistente» dell'integrità fisica di chi risiedeva in quella zona.

<sup>47</sup> Id., *Women's presence in contemporary Italy's environmental movements, with a case study on the Mamme No Inceneritore committee*, cit., par.17.

<sup>48</sup> Il termine *ecofemminismo* è attribuito a F. d'Eaubonne, *Le féminisme ou la mort*, Pierre Hory Editeur, 1974 e ripubblicato nel 2020 da *Editions le passager clandestin*.

<sup>49</sup> G. Francescato, A. Spinazzola, *Problema energia. "Madre terra" non ha più risorse*, in *Effè*, 5 novembre 1977, 34 s.

da ogni dibattito culturale e scientifico in tema di energia considerata una materia, al pari di tutte quelle scientifiche e tecnologiche, riservata per tradizione al genere maschile (riferendosi soprattutto all'energia nucleare). Esse osservavano inoltre come le donne, primariamente coinvolte nei lavori di *cura* (cura domestica, cura dei figli, cura familiare), tendono a instaurare un rapporto più equilibrato con la natura e meno improntato al dominio rispetto agli uomini, che sarebbero invece più inclini allo sfruttamento dei beni ambientali e alla massimizzazione del profitto da ciò derivante.

Nella prospettiva dell'ecofemminismo, il sistema patriarcale, basato su relazioni di tipo androcentrico (cioè organizzato in modo da favorire esclusivamente gli uomini), sarebbe all'origine del dominio maschile sia sulle donne, sia sulla natura, attuando in entrambi i casi un modello culturale che subordina in modo indiscriminato le donne agli uomini e la natura ai bisogni degli esseri umani<sup>50</sup>. Il dominio sulle donne sarebbe perciò legato «concettualmente e storicamente al dominio sulla natura»<sup>51</sup>. Il rapporto più equilibrato tra le donne e l'ambiente, inoltre, non è inteso come una mera affinità psicologica o spirituale, ma come il risultato sia del fatto biologico della riproduzione, sia del maggiore coinvolgimento delle donne nel lavoro di *cura* che, iniziando dai figli e dalla famiglia, si estende fino all'ambiente<sup>52</sup>.

Il novellato art. 9, c. 3 Cost., individuando come oggetti specifici di tutela costituzionale l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, sembra assumere anch'esso una prospettiva di *cura* rispetto alla quale la natura, l'ambiente e tutti gli esseri viventi (animali e vegetali) «non sono più pensati come qualcosa di estraneo da dominare, da usare, ma come un tutto di cui si fa parte e con il quale bisogna entrare in armonia». L'idea della cura, dunque, «si allarga fino ad abbracciare il mondo vegetale ed animale, senziente e non senziente, addirittura fino a comprendere gli ecosistemi»<sup>53</sup>. Ci si trova quindi di fronte a una prospettiva nuova, che non è più esclusivamente antropocentrica, ma che considera l'ambiente come un oggetto di cura in sé.

Sembra così possibile individuare nella nozione di *cura* una corrispondenza tra le teorie dell'ecofemminismo e l'art. 9, c. 3 Cost., che determina a sua volta un'ulteriore sinergia tra la parità di genere e la tutela dell'ambiente. Assumendo questa prospettiva, intervenire sul piano

---

<sup>50</sup> L. Perini, *Power and resistance against patriarchal extractivism in Latin America: practicing the feminist perspective*, in *Scienze del territorio*, vol. 10, 1, 2022, <https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/article/view/13111/12644> (ultima consultazione maggio 2022) spec. 85.

<sup>51</sup> S. Castignone, «*Con voce di donna*» in *difesa dell'ambiente: l'ecofemminismo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2008, spec. 176 e 185 s., la quale sottolinea come la logica del dominio di origine androcentrica si esprime non solo nel sessismo e nel dominio sulla natura, ma in tutte le forme di soggezione che producono una visione gerarchica della società (ad es. il razzismo).

<sup>52</sup> L. Sandra, J. Falquet, P. Molinier, *Genre et inégalités environnementales: nouvelles menaces, nouvelles analyses, nouveaux féminismes. Introduction*, in *Cahiers du Genre*, vol. 59, 2, 2015, spec. 9 ss.

<sup>53</sup> Id., «*Con voce di donna*» in *difesa dell'ambiente: l'ecofemminismo*, cit., spec. 180 e 184.

legislativo, amministrativo, delle politiche pubbliche e culturale per riequilibrare la distribuzione del lavoro di cura tra le donne e gli uomini, può generare effetti positivi anche sulla tutela dell'ambiente, facendo prevalere a livello sociale l'approccio della cura su quello del dominio e dello sfruttamento indiscriminato.

Da ultimo, sotto il profilo della *giustizia ambientale*, si può ancora osservare come le conseguenze negative dell'inquinamento e dei danni ambientali non si distribuiscono in modo uguale a livello sociale, ma tendono a ricadere soprattutto sulle classi sociali più povere e meno istruite, sulle minoranze, sulle donne e sui bambini<sup>54</sup>. Per quanto riguarda i bambini i danni ambientali rischiano di compromettere sia lo sviluppo della loro personalità, a causa della mancanza di luoghi adatti alla crescita (ad es. spazi verdi e salubri in cui praticare attività ricreative e sportive), sia la loro salute in modo diverso e maggiore rispetto agli adulti<sup>55</sup>, anche con effetti irreversibili<sup>56</sup>. I danni ambientali e l'inquinamento tendono inoltre a ripercuotersi in modo specifico

<sup>54</sup> I fattori sociali indicati del testo possono risultare notevolmente amplificati se considerati in prospettiva intersezionale. Al riguardo v. il recente documento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, *Combating inequalities in the right to a safe, healthy and clean environment*, 2021, <https://pace.coe.int/pdf/b938518de3707e5063f75f501402edafc60b92c6c71604d18d22d1fe1830778c/doc.%2015349.pdf>, spec. 8 ss. e OECD, *Égalité femmes-hommes et environnement: Accumuler des connaissances et des politiques pour atteindre les ODD*, OECD Publishing, Paris, 2021, spec. par. 4.3.

<sup>55</sup> Come osservato da G. Cordini, *Qualità della vita e sostenibilità ambientale: principi costituzionali e regole*, cit., 165. Per un'analisi scientifica del rapporto tra esposizione ambientale e salute dei bambini e delle donne in fase gestazionale v. il documento del CCM – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, *Ambiente e primi 1000 giorni*, 2021, [https://www.epicentro.iss.it/materno/pdf/1000giorni-documento-consenso\\_06.10.2021.pdf](https://www.epicentro.iss.it/materno/pdf/1000giorni-documento-consenso_06.10.2021.pdf).

<sup>56</sup> In Italia si possono richiamare a questo proposito i numerosi ricorsi presentati a partire dal 2015 alla Corte europea dei diritti dell'uomo da persone residenti nella c.d. "Terra dei fuochi" per violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita) e dell'art. 8 CEDU (tutela della vita privata e familiare), tra cui vi sono molte donne e madri che si erano attivate a tutela dell'ambiente in quei luoghi (si vedano i ricorsi pendenti *Di Caprio e altri 3* (39742/14 c./Italia), *Cannavacciuolo e altri 13* (51467/14 c./Italia), *Affinito e altri 13* (74208/14 c./Italia), *Provenzano* 21215/15 c. Italia), come riportato da E. Rosi, *Il ruolo delle donne nelle sfide per l'ambiente*, in *giudicedonna.it*, 3, 2015, 2. In Francia si può richiamare una decisione del Tribunale amministrativo di Montreuil del 25 giugno 2019 definita "storica" in materia di inquinamento dell'aria. Una madre aveva chiesto il risarcimento dei danni alla salute per sé stessa e per la figlia minore causati dall'inerzia dello Stato nel porre rimedio all'inquinamento dell'aria nella regione Ile-de-France ai sensi dell'art. L. 220-1 del Codice francese dell'ambiente nel quale si prevede che lo Stato debba agire a tutela del pubblico interesse per «rendere effettivo il diritto di ognuno di respirare aria non dannosa per la sua salute». Il tribunale francese ha riconosciuto la responsabilità dello Stato francese per l'inadeguatezza delle misure predisposte a tutela della qualità dell'aria tra il 2012 e il 2016, ma non ha riconosciuto nessun indennizzo alle ricorrenti ritenendo insufficiente il nesso causale tra i problemi respiratori e l'inquinamento dell'aria. Si veda a questo proposito il documento di CRIN - Child Rights International Network, *Children's access to justice for environmental rights*, France, [static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/6270fae1768d664571310728/1651571427994/Childrens-Access-to-Justice-for-Environmental-Rights-Report-France.pdf](https://static1.squarespace.com/static/5afadb22e17ba3eddf90c02f/t/6270fae1768d664571310728/1651571427994/Childrens-Access-to-Justice-for-Environmental-Rights-Report-France.pdf), spec. 9.



sulla salute riproduttiva delle donne, sia rendendo più difficile il concepimento, sia rispetto alla possibilità di portare a termine le gravidanze e di mettere auspicabilmente al mondo bambini sani<sup>57</sup>.

## 5. Prime conclusioni

Secondo il *World Economic Forum* per colmare il divario di genere ci vorranno ancora 135,6 anni<sup>58</sup>. Il PNRR evidenzia come, in assenza di interventi idonei, i primi effetti socioeconomici del cambiamento climatico inizieranno a manifestarsi entro la fine di questo secolo. La tutela della parità di genere e dell'ambiente rappresentano dunque due delle priorità sulle quali occorrerà concentrare le risorse pubbliche e private nei prossimi decenni.

Come si è cercato di dimostrare, al fine di produrre un cambiamento effettivo, la tutela della parità di genere e la tutela dell'ambiente si trovano a dover realizzare un obiettivo comune, che consiste nel ridefinire l'universale entro cui si determinano, da una parte, i rapporti tra le donne e gli uomini e, dall'altra, quelli tra gli esseri umani e la natura.

La parità di genere e la tutela dell'ambiente presentano inoltre alcune affinità per quanto riguarda il processo di revisione costituzionale di cui entrambe, a quasi vent'anni di distanza, sono state oggetto nell'ordinamento giuridico italiano.

Infine, è stato osservato come la tutela della parità di genere tenda a produrre sinergie positive nei confronti della tutela dell'ambiente. Rimuovere le asimmetrie di genere, che ancora oggi caratterizzano il tempo che le donne e gli uomini dedicano al lavoro produttivo e al lavoro di cura, può infatti contribuire sia a tutelare la solidarietà intergenerazionale, sia a rafforzare *l'approccio della cura* che, nel solco delle teorie ecofemministe, dal contesto familiare si estende ai rapporti sociali tra gli esseri umani e all'ambiente.

Arianna Pitino  
Dip.to di Scienze politiche e internazionali  
Università degli Studi di Genova  
[Arianna.pitino@unige.it](mailto:Arianna.pitino@unige.it)

---

<sup>57</sup> Un episodio da cui emerge il legame tra i danni ambientali e le donne è il disastro nucleare di *Chernobyl* del 1986 che ha avuto un impatto maggiore sulle donne rispetto agli uomini sia sotto il profilo della salute (tra cui l'impatto sulle gravidanze e l'aumento dei tumori al seno), sia rispetto ad altri profili connessi al ruolo domestico delle donne quale, ad esempio, la sicurezza alimentare e le difficoltà a orientarsi tra cibi sani e cibi contaminati dalle radiazioni. A questo proposito v. i documenti di The Chernobyl Forum 2003-2005, *Chernobyl's legacy: health, environmental and socio-economic impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine*, [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/publications/chenobyls-legacy-en.pdf?sfvrsn=76f55be0\\_4&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/publications/chenobyls-legacy-en.pdf?sfvrsn=76f55be0_4&download=true).

<sup>58</sup> Si veda il *Global Gender Gap Report 2021*, [www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/](http://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021/) (ultima consultazione maggio 2022).

